

# LA GIUSTIZIA SOCIALE ALLA LUCE DEI PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI E NORMATIVI CHE HANNO INTERESSATO IL CASO DEL PETROLCHIMICO DI PORTO MARGHERA ED IL CASO ILVA DI TARANTO L'EMERGENTE CONFLITTO TRA VALORI UMANI, ETICI, CULTURALI, GIURIDICI

di Paolo MARINÒ\*

*Sommario:* 1. Il caso Porto Marghera: dal giudizio di merito al giudizio di legittimità. La sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione n. 4675 del 17.05.2006. 2. Ma quali sono i criteri che devono governare l'accertamento della potenzialità lesiva prevedibile? 3. Il caso Ilva di Taranto: gli interventi del Governo italiano, della Corte costituzionale ed il monito dell'Unione europea.

**1. Il caso Porto Marghera: dal giudizio di merito al giudizio di legittimità. La sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione n. 4675 del 17.05.2006**

La sentenza del Tribunale di Venezia<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La sentenza pronunciata il 2 novembre 2001 nell'aula bunker del Tribunale di Venezia, si è detto, ha aggiunto ingiustizia a ingiustizia. Le vittime, le centinaia di operai

\* Avvocato, Dottore di ricerca (Ph D).

aveva stabilito che:

- le ricerche scientifiche, supportate anche da studi epidemiologici, «non paiono aver raggiunto quella validazione nella comunità scientifica da renderli idonei ad un

del Petrolchimico di Porto Marghera colpiti da gravi malattie neoplastiche e non neoplastiche (mortalità per 220 di essi) perché esposti, loro malgrado ai cancerogeni cloruro e polivinilcloruro, dicloroetano e altre sostanze tossiche, sono state letteralmente cancellate: esse «non sussistono», così come per i reati per i quali gli imputati erano stati rinviati a giudizio dal Giudice dell'udienza preliminare.

loro pieno utilizzo nell'accertamento probatorio del nesso di causalità»;

- la quali generalità dei tumori, ricorda la sentenza di primo grado, ha cause in elevatissima percentuale extraprofessionali ignote e gli scienziati non hanno ancora compreso appieno il modello molecolare nella carcinogenesi e, formulano, pertanto, ipotesi per cui qualsiasi dichiarazione riguardo al ruolo di qualsivoglia agente in quanto cancerogeno, trova un limite nella sua ipoteticità;

- gli studi epidemiologici, infatti, hanno messo in rilievo che solo una piccolissima parte dei tumori è ricollegabile all'attività industriale (dall'1 al 4%);

secondo il Tribunale, dunque, le accuse avrebbero fatto ricorso al criterio della idoneità lesiva che non può essere utilizzato per la spiegazione causale dei singoli casi verificatisi all'interno del petrolchimico (a Taranto, invece, il problema è generalizzato nel senso che riguarda dentro e fuori la grande industria);

- i giudici di *prime cure*, inoltre, hanno ritenuto metodologicamente errato il criterio utilizzato dall'accusa pubblica e privata che hanno fatto riferimento a studi internazionali di IARC improntati alle finalità precauzionali e di causalità generale: criterio, questo, che non poteva essere utilizzato, secondo il Tribunale, per la spiegazione causale dei singoli casi verificatisi all'interno del petrolchimico (a Taranto, invece, le Autorità competenti si concentrano sul disastro ambientale e ricorrono alla pericolosità concreta delle fonti inquinanti, ossia al principio precauzionale).

Su queste premesse, il Tribunale di Venezia ha tratto le seguenti conclusioni:

- si esclude l'esistenza di una prova di causalità generale tra esposizione a *cvm* e melanomi, tumori del cervello, ecc. e proprio su queste patologie la sentenza richiama anche le conclusioni dubitative dei consulenti del P.M.;

- manca l'elemento soggettivo del reato (colpa): se le condotte penalmente rilevanti sono anteriori al 1974 neppure esiste la colpa, perché anteriormente a questa data non era conosciuto l'effetto cancerogeno del

*cvm*. Ma non è tutto! In ogni caso, non v'è la prova dell'idoneità lesiva (quindi neppure della causalità generale) della sostanza e difetta il rapporto di causalità.

- non è configurabile il disastro colposo per mancanza dell'elemento soggettivo della colpa in quanto, all'epoca delle condotte, non era conosciuto l'effetto oncogeno dell'esposizione a *cvm* (questo no vale per i casi di sindrome di Raynaud/acrosteolosi trattandosi di patologie note sin dalla metà degli anni '60 che quindi avrebbero dovuto indurre i titolari delle posizioni di garanzia ad adottare le necessarie misure di protezione);

- sempre secondo il Tribunale, non esiste responsabilità per colpa ogni qualvolta l'agente non abbia la possibilità di rappresentarsi «non tanto gli esatti sviluppi dell'azione lesiva, ma certamente la tipologia delle conseguenze cui il proprio eventualmente negligente operato può dar luogo»;

- la colpa specifica, infatti, esiste solo quando l'evento verificatosi sia riconducibile al tipo di evento che la regola cautelare intendeva prevenire e, una volta riconosciuto (dalla stessa regola cautelare) che una sostanza è potenzialmente produttrice di effetti lesivi, aventi specifiche caratteristiche.

Su queste premesse, dunque, l'adeguamento del datore di lavoro alle nuove conoscenze scientifiche «deve essere tempestivo, ma sarà esigibile solo nel momento in cui le stesse abbiano raggiunto un grado adeguato di conoscenza e di solidità, cioè allorquando sia stato conseguito un patrimonio scientifico sufficientemente consolidato, alla luce degli organismi internazionali operanti in materia».

Per tutti questi motivi, il Tribunale di Venezia ha dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti agli imputati (lesioni colpose), per quanto riguarda i lavoratori affetti dalla sindrome di Raynaud e l'acrosteolosi; ha assolto gli imputati perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento soggettivo, dalla contestazione di cui al primo capo di imputazione - disastro colposo - per le condotte fino al 1973; parte degli

altri reati, sono stati dichiarati estinti per prescrizione.

Il caso approda dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

I giudici di legittimità, richiamando la sentenza Franzese, hanno ritenuto che la contraddittorietà dei dati e l'inesistenza di un riconoscimento condiviso se non generalizzato, da parte della comunità scientifica, della possibilità di affermare la causalità generale tra l'esposizione a cvm e le patologie indicate, non consentirebbero di pervenire ad un giudizio che superi il criterio del ragionevole dubbio.

Queste conclusioni, seppur possano essere ritenute inappaganti in una tragica e pluriennale vicenda nella quale si son inserite gravi conseguenze personali per i lavoratori del petrolchimico, anche con esito infausto, appaiono coerenti con i principi stabiliti dalle sezioni unite nella sentenza Franzese; in particolare, l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio e, quindi, il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva o commissiva, non possono che condurre a non ritenere provata l'esistenza del nesso di causalità (basti pensare alle divergenze tra le conclusioni delle agenzie internazionali e quelle dei consulenti del PM).

## **2. Ma quali sono i criteri che devono governare l'accertamento della potenzialità lesiva prevedibile?**

Su questo punto la Suprema Corte ritiene che non possono esservi dubbi sulla correttezza della tesi fatta propria dalla sentenza impugnata, secondo cui le regole di spiegazione causale dell'evento non possono valere per l'accertamento dell'esistenza della colpa.

La soglia - insita nei concetti di diligenza e prudenza espressamente richiamati dall'art. 43 c.p. - oltre la quale l'agente può prevedere le conseguenze lesive della sua condotta, non è costituita dalla certezza scientifica, ma dalla probabilità o anche dalla sola possibilità (purchè fondata su ele-

menti concreti e non solo congetturali) che queste conseguenze si producano. Dunque una *possibilità concreta!*

È questo il limite che differenzia le situazioni in cui le pubbliche amministrazioni devono intervenire per la salvaguardia dell'ambiente o per la tutela della vita o della salute dei consociati, dalle situazioni in cui viene in considerazione l'agire del singolo soggetto: la concretezza del rischio.

Ed il rischio diviene concreto quando, sia pure in base a serie generalizzazioni empiriche, viene individuata la possibilità dell'idoneità lesiva di una condotta commissiva od omissiva che dunque diviene prevedibile.

L'Ente Pubblico è tenuto a salvaguardare i cittadini dal rischio dell'inquinamento, per tutelare la loro salute da pericoli astrattamente ipotizzabili in base, eventualmente, ad indagini epidemiologiche. Ma se, all'interno di un fabbrica, si verifica (anche empiricamente) che i lavoratori esposti ad una determinata sostanza, fino ad allora ritenuta innocua, subiscono eventi lesivi in proporzione anomala rispetto a quelli non esposti, l'obbligo per il datore di lavoro di eliminare, o ridurre per quanto possibile, l'esposizione (rischio concreto), sorge immediatamente e non solo quando, successivamente (eventualmente dopo anni), gli studi scientifici avranno confermato l'osservazione empirica e spiegato i meccanismi di produzione dell'evento lesivo.

Non è condivisibile, dunque, la distinzione tra rischio e pericolo. Semmai sarebbe corretto affermare che il cd. «principio di precauzione» non avrebbe una diretta efficacia nel diritto penale ma è volto soltanto ad ispirare le pubbliche autorità nelle scelte di regolamentare o vietare l'esercizio di determinate attività, allorquando esista il solo «sospetto» di una loro pericolosità che però mai ha trovato conferma.

Il presupposto per questi interventi, infatti è costituito proprio dall'incertezza scientifica sulla dannosità per la persona umana, per esempio di una determinata esposizione ad un agente di cui non siano ancora conosciuti gli effetti.

Le pubbliche amministrazioni del nostro

territorio, hanno mai avuto sospetti in tal senso?

E ovvio che fino a quando non si abbia una conferma scientifica degli effetti dannosi di certe esposizioni sulla persona umana, il problema non riguarda il diritto penale ma è rivolto alle scelte politico-amministrative che possono essere o meno ispirate ad un rigore preventivo per evitare rischi e danni ad oggi non confermati, trattandosi di ipotesi prove di conferma e quindi di concretezza (vedi l'inquinamento elettromagnetico, telefonia, tecnologia informatica, ecc.).

Be diverso, invece, è il caso in cui una determinata esposizione si sia già dimostrata dannosa e quindi pericolosa per la salute umana, anche se non siano ancora ben delineati i confini di tale pericolosità. In tal caso sorge l'obbligo per l'agente di eliminare o ridurre l'esposizione in modo da ricondurla in termini di non pericolosità (ad esempio se già fosse dimostrata l'efficienza lesiva delle onde elettromagnetiche sulla salute dell'uomo, sorgerebbe immediatamente quanto meno l'obbligo di ridurle, anche in previsione di ulteriori danni, eventualmente più gravi, oggi non conosciuti).

Concludendo, dunque, è evidente, sostiene la Suprema Corte, l'erroneità della tesi del Tribunale secondo cui, per far sorgere l'obbligo prevenzionale, occorrerebbe far riferimento al «patrimonio scientifico consolidato», quale criterio per imporre l'adozione della regola cautelare e per impedire un evento che solo allora diviene prevedibile.

È ovvio, altresì, che le regole processuali di un paese che si ispira ai principi della democrazia liberale, debba richiedere sul piano probatorio quell'elevato grado di probabilità oltre ogni ragionevole dubbio, che possa consentire di addebitare ad un soggetto un evento.

Ma le regole che disciplinano l'elemento soggettivo hanno natura non di verifica a posteriori della riconducibilità di un evento alla condotta di un uomo ma una funzione precauzionale e la precauzione richiede che si adottino certe cautele che se è dubbio che la mancata adozione provochi eventi dannosi.

### 3. Il caso Ilva di Taranto: gli interventi del Governo italiano, della Corte costituzionale ed il monito dell'Unione europea

La disciplina appositamente creata *ad hoc* per lo stabilimento Tarantino e denominata, per l'appunto, "salva Ilva"<sup>2</sup>, consente addirittura di riflettere su almeno Due Modelli di Gestione della «causa»: il Modello dei Giudici Tarantini e quello imposto dalla legge n. 231/2012.

Il Modello dei Giudici Tarantini, fondato ovviamente sull'esercizio dell'azione penale, era orientato (sotto il profilo cautelare) al sequestro preventivo (senza facoltà d'uso) degli impianti e successivamente della merce prodotta durante il sequestro (si sorvola sulle problematiche processuali che potrebbero approfondirsi in merito).

Il Modello del Legislatore, invece, sembra credo pacificamente, improntato ad assicurare la prosecuzione (tra l'altro mai arrestata) dell'attività produttiva, esclusivamente in forza del rilascio dell'AIA (quindi ponendo sostanzialmente nel nulla, tutti gli effetti del sequestro preventivo operato dalla magistratura tarantina).

Ebbene, di fronte ad una forte e sentita esigenza di *Giustizia Sociale*, quale dei due modelli è il più appagante?

Sicuramente, tenendo conto della rigidità dello strumento sequestro/confisca, sembra ragionevolmente preferibile il modello imposto dalla legge "salva Ilva".<sup>3</sup>

E rispetto alla concreta potenzialità lesiva nonché al rischio delle emissioni nocive che sfuggono ai controlli prescritti dall'AIA?

A questo punto non resta che ricorrere alla Corte costituzionale. Era - e probabilmente lo è ancora tutt'oggi - fondato il dubbio circa l'illegittimità costituzionale del decreto-legge *ad ilvam*.

In estrema sintesi, la Corte costituziona-

<sup>2</sup> Cfr. legge n. 231/2012.

<sup>3</sup> Si veda sul punto D. PUNITANÒ, *Fra giustizia penale e gestione amministrativa: riflessioni a margine del caso Ilva*, in Riv. di Diritto Penale Contemporaneo n. 1/2013, 44 ss..

le si è così pronunciata: con la sentenza n. 16 del 13.02.2013 ha dichiarato inammissibili i ricorsi formulati dalla Procura di Taranto relativamente al conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato<sup>4</sup>; con la sentenza n. 85 del 09.05.2013, ha escluso una rigida gerarchia tra i diritti fondamentali, imponendo un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi.

Intanto risale al 16 aprile 2014 la notizia secondo la quale, per il caso Ilva, sarebbe stata inviata dall'Unione europea una nuova lettera di rimprovero all'Italia: questa volta Bruxelles fonda le contestazioni sulla violazione delle normative dettate per le emissioni industriali e sul mancato rispetto della normativa europea "Seveso".

Sul fronte europeo, dunque, le Politiche Ambientali continuano ad imporre il *Principio Precauzionale*, tra l'altro recepito

to dall'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 152/2006, secondo il quale «al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il metodo precauzionale. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da preteso per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale».

Intanto il commissario UE all'ambiente, Janez Potocnik, a settembre 2013, in occasione dell'apertura della procedura di infrazione contro l'Italia, aveva evidenziato come il caso Ilva sia *"un chiaro esempio del fallimento nell'adozione di misure adeguate per proteggere la salute umana e l'ambiente"*.

Concludendo, le considerazioni svolte sin qui, mettono in luce una grande esigenza: che il ricorso ad un effettivo approccio precauzionale è di fondamentale importanza, proprio dinanzi all'incertezza che regna sul nesso di causalità tra l'attività dell'uomo ed il danno causato all'ambiente ed alla salute pubblica.

<sup>4</sup> Per la Corte costituzionale, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni alle quali è subordinata l'ammissibilità del conflitto, ossia l'esistenza di un giudizio nel quale tale norma troverebbe applicazione.

## Abstract

*L'intervento prenderà lo spunto da alcuni principi giurisprudenziali e normativi elaborati nell'ambito di alcuni casi giudiziari di interesse nazionale, non soltanto per il loro aspetto economico e produttivo, ma anche e soprattutto sotto il profilo giurisprudenziale: trattasi del Petrolchimico di Porto Marghera e del caso Ilva di Taranto le cui rispettive sentenze non sembrano abbiano garantito, sotto certi aspetti, un forma di "Giustizia Sociale".*

The intervention will take the cue from some legal principles and rules developed under some court cases of national interest, not only for their economic and productive aspect, but also in terms of case law: the case of Porto Marghera and the case of Ilva Taranto whose respective sentences do not seem to have guaranteed, in some respects, a form of "Social Justice".